

VADEMECUM per le strutture territoriali SPI CGIL sulla TASI

(A cura dell'Area sociosanitaria e fisco Spi Cgil nazionale – 23- 06-2014)

L'introduzione della nuova Tassa sui Servizi indivisibili comunali TASI ha creato grandi problemi sia per chi è chiamato a definire le regole (comuni) sia per i contribuenti e tra questi in particolare tra i pensionati. Nella fase che ha preceduto il versamento della prima rata il 16 giugno (per i comuni che avevano già deliberato) si è riversata una grande quantità di lavoratori e pensionati sia presso i CAF, che presso le sedi sindacali territoriali dei sindacati dei pensionati Spi Fnp Uilp. Per fare fronte alla difficile e aggrovigliata interpretazione della normativa e dare quindi risposte di chiarimento agli iscritti e quanti si recano nelle nostre sedi, abbiamo predisposto una sorta di breve vademecum, che ha lo scopo di chiarire i dubbi su chi deve versare, su quanto e come versare e quali sono invece gli esentati dal versamento.

1) IL COMUNE COSA DEVE FARE

- E' il comune che deve fare una DELIBERA e un REGOLAMENTO in materia di TASI
- Ad oggi hanno deliberato e regolamentato la TASI soltanto 2.268 comuni che hanno pubblicato nella data prevista del 23 maggio la propria delibera sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze. In questi comuni è stata versata la prima rata il 16 giugno e si verserà la seconda rata il 16 dicembre 2014.

L'elenco dei comuni che hanno deliberato la IUC: TARI – TASI – IMU si trova sul sito del Dipartimento delle Finanze suddiviso per regioni e province:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>

- Nel caso non fosse stato compiuto il versamento nella data del 16 giugno è previsto che non saranno puniti quanti hanno ritardato a causa della cattiva informazione da parte dei comuni o per la impossibilità di fare il versamento per cause non dipendenti dalla propria volontà. Tale deroga è in linea con i diritti dei contribuenti stabiliti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 10 Statuto dei diritti del contribuente - legge 27 luglio 2000 n. 212).
- I comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio hanno tempo per deliberare fino al 10 settembre, va tenuto conto che i bilanci preventivi comunali vanno approvati entro il 31 luglio dunque di fatto (se non ci saranno ulteriori proroghe) l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni sulla TASI dovrebbero avvenire entro il 31 luglio per far corrispondere bilancio e regolamentazione dei tributi comunali.
- Il versamento della prima rata in caso di deliberazione entro il 10 settembre si effettua entro il 16 ottobre 2014.
- Se il comune non delibera sulla TASI neanche entro il 10 settembre il versamento avviene allora in una sola rata a conguaglio entro il 16 dicembre 2014. In questo caso l'aliquota è fissata allo 0,01% per tutti. Per quanto riguarda gli affittuari la Tasi dovrà essere versata con percentuale fissa pari al 10% della quota a carico del proprietario dell'abitazione.

2) LE REGOLE DELLA TASI

Le regole generali per l'applicazione della TASI sono le seguenti:

- Il presupposto della TASI è il possesso occupazione o detenzione di fabbricati, aree scoperte ed edificabili a qualsiasi titolo adibiti.
- Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e aree comuni condominiali.
- La TASI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga unità immobiliari descritte al primo punto.
- In caso di utilizzo non superiore a 6 mesi dello stesso anno la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali.
- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 13 legge 201/2011)
- L'aliquota standard è 0,1%
- può essere incrementata fino al massimo dello 0,25%
- Il comune con deliberazione del Consiglio può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- su queste aliquote non è prevista nessuna detrazione

Abitazione principale:

- Per il solo 2014 l'aliquota massima dello 0,25% può essere ulteriormente incrementata dai comuni fino ad un massimo dello 0,08%. L'aliquota massima consentita equivale allo 0,33%.
 - Gli incrementi devono essere però finalizzati alle detrazioni in favore delle abitazioni principali e tipologie a esse equiparate.
- Le detrazioni scattano se il comune adotta gli incrementi possibili sia sull'abitazione principale che per le seconde case.

Altri immobili:

- Per le seconde abitazioni il massimo previsto è 1,06% che con la possibilità di incremento prevista (1,06 + 0,08) sale a 1,14% (solo per il 2014 - infatti la norma generale prevede che la somma tra IMU e TASI non possa superare l'1,06%).
- In caso di unità immobiliare occupata da un affittuario, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento.

Sotto i 12 euro di imposta non si versa la Tasi

IL COMUNE PUO' PREVEDERE ESENZIONI O AGEVOLAZIONI

Quelle previste dalla normativa nazionale sono le seguenti:

- Il comune con proprio REGOLAMENTO può prevedere riduzioni tariffarie in caso di:

- a) Abitazioni con unico occupante
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo
- c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte a uso stagionale o uso non continuativo
- d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero
- e) Fabbricati rurali ad uso abitativo

LA NORMATIVA PREVEDE INOLTRE CHE:

- le riduzioni devono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, e pertanto si indica come strumento appropriato l'utilizzo del ISEE.
- Vanno Individuati dal Comune i servizi indivisibili con indicazione analitica per ciascuno dei servizi dei costi e della copertura da parte della TASI.
- In caso di acquisto dell'immobile i soggetti passivi (contribuenti) presentano la dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso.
- La dichiarazione va presentata al comune entro i termini indicati dal regolamento

ESENZIONI TASI

- terreni agricoli
- immobili posseduti dallo Stato
- immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- immobili e fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto
- immobili di enti no profit.

CASI PARTICOLARI

CONIUGI SEPARATI

- In caso di immobile assegnato dal giudice nella separazione il coniuge assegnatario è il solo che paga la Tasi con l'aliquota, e l'eventuale detrazione, prevista per l'abitazione principale. Se l'immobile in affitto, valgono le regole generali di suddivisione tra proprietario e inquilino.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

- L'aliquota è dell'1 per mille e non si può aumentare in nessun caso. Non va fatto il versamento dell'Imu.

TERRENI AGRICOLI

- Sono esenti da TASI

ABIATAZIONI CASE LOCATE

- Se il comune non applica la Tasi sulle case locate, sono esclusi dal versamento sia il proprietario che l'affittuario.

IL COMUNE INOLTRE PUO':

- Decidere di non applicare la TASI per nessuna tipologia immobiliare (ad esempio aumentando solo l'IMU) deve in questo caso fare una specifica delibera comunale.
- Può esentare gli affittuari dal versamento della TASI stabilendo che non attua alcun prelievo sulle abitazioni in affitto.
- Può applicare l'aliquota TASI del 2,5% per tutti e stabilire una detrazione di 200 euro per tutti i proprietari di prima abitazione che con l'IMU non versavano il tributo in quanto avevano valori catastali molto bassi che li esentava dal versamento.
- Possono essere esentati dal versamento i contribuenti con bassi valori catastali (fissando quindi una soglia es. fino 500 di valore catastale).
- In alternativa si possono esentare i contribuenti con basso reddito e patrimonio (individuazione di una soglia Isee) .
- I comuni possono fare accordi con l'Agenzia delle Entrate per la verifica di alcune tipologie immobiliari es: A/8 ville (che risultano in gran parte non accatastate) e quindi recuperare gran parte della evasione sia ICI che IMU.
- I comuni possono sviluppare specifici accordi con l'Agenzia delle Entrate per fare una verifica sui tributi comunali evasi fino a cinque anni di imposta precedenti.
- Va ricordato che la Legge di stabilità n° 147/2013 in materia di IMU conferma che per gli anziani e disabili ricoverati in permanenza in strutture residenziali (Rsa, case riposo) ai fini IMU la casa d'abitazione è calcolata come seconda abitazione e quindi è il comune che deve deliberare se valutarla come prima abitazione e quindi esentare gli anziani e disabili dal versamento IMU (con specifica delibera). Esiste la possibilità che il comune possa chiedere il versamento sia IMU che TASI.

LE SANZIONI PREVISTE

- In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (nelle diverse componenti) risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato).
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

3) COME VERSARE LA TASI

- E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio con cui sono stati approvati i nuovi bollettini postali per il pagamento della TASI.
- Il DM specifica che il contribuente che invece di compilare il Modello F24 decide di pagare tramite bollettino, possa effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale o attraverso i servizi telematici di Poste Italiane.

Le modalità del versamento sono espone sul sito delle Poste Italiane a questo link:

<http://www.poste.it/bancoposta/bollettino/F24-tasi.html>

NB: è possibile fare il versamento anche on-line

Questo il testo con le procedure per il versamento della TASI con modulo F 24:

Il versamento della TASI deve essere effettuato per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più immobili, il versamento deve essere unico e cumulativo. Se l'abitazione è occupata da un soggetto diverso del titolare, ad esempio in caso di affitto o di utilizzo da parte di familiari, l'occupante è tenuto a pagare una percentuale variabile tra il 10% e il 30% dell'importo e il proprietario dell'immobile deve pagare la quota restante.

Soluzioni di pagamento e dati anagrafici

E' possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione, barrando entrambe le caselle acconto e saldo presenti sul modello F24 ("**Acc**" e "**Saldo**") oppure in due rate, barrando la casella "**Acc**" se il pagamento si riferisce all'acconto (prima rata) e la casella "**Saldo**" se il pagamento si riferisce al saldo (seconda rata). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente")

Codici tributo

Di seguito l'elenco "**Codici tributo**" da utilizzare per le diverse tipologie di immobile:

1. "**3958**" - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;
2. "**3959**" - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. "**3960**" - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
4. "**3961**" - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Modalità di compilazione

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "**Importi a debito versati**" con le seguenti indicazioni:

Codice catastale: il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "**Codice ente/codice comune**" (es. "H501" per il Comune di Roma), reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

Ravvedimento: qualora il pagamento si riferisca ad un "**Ravvedimento**" dovrà essere barrata l'apposita casella ("Ravv");

Numero immobili: nello spazio "**Numero immobili**", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

Anno di riferimento: nello spazio "**Anno di riferimento**", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "**Ravv.**" indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Dove pagare la TASI con il modello F24

Presso la rete degli UP, sui canali telematici BancoPostaonline, BancoPostalImpresaonline e BancoPostaClick, secondo le modalità di pagamento previste dal canale.

Quando pagare la TASI con il modello F24

La prima rata della TASI si paga **entro il 16 Giugno 2014** solo nei Comuni che hanno pubblicato entro il 31 Maggio 2014 la delibera con le aliquote sul sito del ministero delle Finanze, mentre per la seconda rata la scadenza è fissata al 16 Dicembre 2014

Quale modello F24 utilizzare?

Per il pagamento della TASI è possibile utilizzare il modello "**F24 Ordinario**" ed il modello "**F24 Semplificato**".

VERSAMENTO TASI CON CONTO CORRENTE POSTALE

Le informazioni anche in questo caso sono sempre sul sito delle Poste a questo link:

<http://www.poste.it/bancoposta/bollettino/bollettino-tasi.html>

Caratteristiche del bollettino TASI

Il bollettino TASI deve essere compilato in ogni sua parte e le informazioni devono essere riportate in modo identico in ciascuna delle due sezioni. Il numero di conto corrente prestampato sui bollettini è unico e valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. I dati anagrafici e fiscali devono essere riferiti al contribuente. Nella sezione di dettaglio sono riportate le tipologie immobiliari:

- Abitazione principale
- Fabbricati rurali
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati

Modalità di compilazione

Codice catastale: indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (es. Comune di Roma, H501).

Ravvedimento: barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Immobili variati: barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.

Numero immobili: indicare il numero degli immobili.

Anno di riferimento: deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuta essere versata.

Acconto: barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.

Saldo: barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

Modalità di pagamento: Il bollettino TASI può essere pagato in contanti, con carta di debito Postamat o attraverso Bancomat negli uffici postali presenti sul territorio nazionale, attraverso i canali telematici di Poste con addebito su conto corrente postale o carta di credito Visa o Mastercard e utilizzando la rete dei tabaccai convenzionati con ITB e autorizzati da Poste all'incasso dei bollettini.

Costo del servizio: Il costo è quello applicato al pagamento di un bollettino di conto corrente postale a seconda del canale utilizzato.

La ricevuta di pagamento: La ricevuta rilasciata attesta l'avvenuto pagamento ed assume valore di quietanza liberatoria per il contribuente ai sensi del DPR n. 144/2001.

NB:

**il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente:
1017381649**

Il bollettino è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

- I comuni avrebbero dovuto inviare il bollettino prestampato, come si fa per la Tassa sui rifiuti (ora Tari) a tutti i contribuenti del comune. Poiché non ci sono stati i tempi tecnici solo pochi comuni lo hanno fatto.
- Dal 2015 invece saranno obbligati ad inviare il bollettino precompilato.

4) LE VERIFICHE DA FARE A LIVELLO COMUNALE

- Le strutture sindacali Spi di comprensorio e di Lega devono svolgere una verifica nel proprio comune ai fini di:
 - Intervenire dove possibile entro il mese di luglio per definire protocolli d'intesa nei quali siano tutelati al meglio i pensionati percettori di redditi medio bassi (con esenzioni, aliquote minime sulle prime abitazioni, detrazioni)
 - Nel caso il comune abbia già deliberato va data informazione adeguata alla cittadinanza, poiché i comuni sono stati sinora carenti su questo versante, le strutture territoriali comprensoriali e di Lega possono svolgere un importante compito informativo.
 - Verifica se il comune ha deliberato ai fini IMU l'esenzione del versamento IMU come seconda abitazione per anziani e disabili ricoverati in permanenza in strutture residenziali (Rsa – case riposo). C'è possibilità di esenzione anche per la TASI.

IL RUOLO DELLE STRUTTURE SPI TERRITORIALI

- Il lavoro di prima informazione verso iscritti e cittadini può essere di grande ausilio anche per i CAF che sono ora congestionati dal lavoro di disbrigo delle scadenze fiscali di giugno. Può essere quindi stabilito positivamente un percorso di interrelazione tra strutture Spi e CAF che consenta anche un contenimento sia di tempi di attesa che in termini di spesa per anziani e pensionati che hanno necessità di avere informazione sulla T

LE MODALITA' DI CALCOLO DELLA TASI

- Le modalità di calcolo sono le stesse dell'IMU sulla prima abitazione del 2012.

• COME SI CALCOLAVA L'IMU SULLA PRIMA ABITAZIONE:

- ALIQUOTA BASE IMU abitazione principale es. 0,4%
- BASE IMPONIBILE: $600 + 5\% \text{ rivalutazione} = 630$
- MOLTIPLICATORE = 160 $(630 \times 160) = 100.800$
- IMU LORDA $100.800 \times 0,4\% : 100 = 403,20$ euro

IMMOBILE CATEGORIA A3 (abitazione economica) – rendita catastale 600 euro

PRIMO ESEMPIO:

ALIQUOTA BASE TASI 0,1%

BASE IMPONIBILE: $(600 + 5\% = 630) \ 630 \times 160 = 100.800$

TASI LORDA $100.800 \times 0,1\% = 100,80 : 100 = 100,08$ euro

SECONDO ESEMPIO:

ALIQUOTA massima senza maggiorazione comunale 0,25 % =

$(600 + 5\% = 630) \ 630 \times 160 = 100.800 \times 0,25 = 25.200 : 100 = 252$ euro

TERZO ESEMPIO:

ALIQUOTA con maggiorazione comunale = 0,33% (0,25% + 0,08% massimo consentito)

$(600 + 5\% = 630) \ 630 \times 160 = 100.800 \times 0,33 = 33.264 : 100 = 332,64$ euro

Es: con detrazione di 100 euro (*) = 232,64 euro

(*) La detrazione è definita dal singolo comune

LE RISPOSTE AI NUMEROSI QUESITI APPLICATIVI INDIVIDUATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Riportiamo in allegato al presente vademecum le cosiddette FAQ con le quali il Ministero dell'Economia e Finanze risponde a numerosi quesiti sull'applicazione della TASI.

Le FAQ sono scaricabili al seguente link:

<http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQimutasiter.pdf>